



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

FAQ (Frequently Asked Questions)

IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI AVVOCATI

approvate all'adunanza dell'8 novembre 2017

1. L'obbligo assicurativo per i praticanti, con o senza patrocinio, e per i collaboratori che hanno già ottenuto il certificato di compiuta pratica

D. I praticanti, con o senza patrocinio, e i collaboratori non ancora avvocati devono stipulare la polizza di responsabilità civile professionale e la polizza infortuni?

R. La risposta è negativa: l'art. 12 della legge professionale forense n. 247/2012 prevede l'obbligo di assicurazione solamente per l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti (ciò tuttavia non esclude ogni valutazione di opportunità per il praticante con patrocinio di assicurarsi comunque per la responsabilità professionale).

2. L'obbligo assicurativo per gli avvocati iscritti da non più di cinque anni

D. Anche gli avvocati appena iscritti o iscritti da non più di cinque anni devono assicurarsi, considerato che l'art. 2 co. 1 del d.m. n. 47/2016 (Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense) prevede che la verifica della sussistenza dei requisiti – tra cui quello assicurativo per la (sola) responsabilità civile indicato alla lettera f) del comma 2 – non sia svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione?

R. La risposta è affermativa: l'art. 12 della legge professionale forense n. 247/2012 prevede l'obbligo per l'avvocato (e per l'associazione o società professionale) a prescindere dall'anzianità di iscrizione.

3. La polizza per la responsabilità civile

D. Posto che la polizza del titolare dello studio, ai sensi di legge e di regolamento, assicura per la responsabilità civile l'attività degli avvocati collaboratori dello studio, anche costoro devono assicurarsi? Anche se svolgono attività unicamente a favore dello studio ospitante?

R. La risposta è affermativa: considerato che l'art. 12 co. 1 della legge professionale forense n. 247/1202 obbliga ogni avvocato, associazione o società professionale, "a stipulare" una polizza per la responsabilità professionale.

4. La polizza infortuni

D. Il titolare dello studio deve assicurare per gli infortuni anche i praticanti, gli ex praticanti che ancora collaborano in studio e gli avvocati che svolgono la loro attività presso lo studio? E, ove ciò avvenga, anche costoro devono comunque assicurarsi autonomamente? Devono farlo anche nel caso in cui questi ultimi svolgano la loro attività in via esclusiva a favore dello studio?

R. Il titolare dello studio deve assicurare per gli infortuni i praticanti e i collaboratori non avvocati, non soggetti a copertura I.N.A.I.L. I praticanti e i collaboratori non avvocati non hanno invece alcun obbligo assicurativo in proprio. Diverso è invece il caso dei collaboratori avvocati: infatti, quando i collaboratori siano avvocati, essi stessi sono obbligati a stipulare una polizza infortuni, ai sensi dell'art. 12 co. 2 della legge ordinamentale forense n. 247/2012. Non si ritiene pertanto che il titolare dello studio debba assicurare per gli infortuni anche i collaboratori avvocati.

È stato tuttavia osservato che la *ratio* della norma dovrebbe ritenersi comunque integrata nel caso in cui, pur essendo contraente il *dominus*, il collaboratore avvocato risulti assicurato e abbia una garanzia che lo garantisca per gli infortuni anche per l'attività professionale svolta in via autonoma, dovendosi in ogni caso escludere l'esigenza di una doppia copertura da parte del *dominus* e dell'avvocato collaboratore, per il medesimo rischio.

5. L'obbligo di assicurazione per gli avvocati prossimi alla cancellazione

D. L'avvocato che a fine anno si cancellerà dall'Albo è obbligato a stipulare le polizze entro la scadenza del 10 novembre 2017 e a comunicarle al Consiglio dell'Ordine tramite caricamento nella propria area riservata nel sito dell'Ordine?

R. La risposta è affermativa, stante il disposto dell'art. 12 della legge ordinamentale forense n. 247/2012: anche l'avvocato che si cancellerà dall'Albo è tenuto a stipulare le polizze entro il 10 novembre 2017, il che gli consentirà, peraltro, di godere della garanzia per la responsabilità civile postuma decennale, come previsto dal d.m. Giustizia del 22 settembre 2016.

6. Pubblicazione nel sito dell'Ordine

D. È necessario comunicare al cliente e al Consiglio dell'Ordine e, quindi, pubblicare nel sito internet dell'Ordine, tramite caricamento nell'area riservata dell'iscritto, gli estremi delle proprie polizze assicurative per la responsabilità professionale e gli infortuni?

R. La risposta è affermativa nei seguenti termini. L'art. 12 della legge ordinamentale forense n. 247/2012, al comma 1, prevede che l'avvocato deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale (non, dunque, anche quella per gli infortuni). Al comma 3, prevede che degli estremi delle polizze assicurative (sia per la responsabilità professionale che

per gli infortuni) e di ogni loro successiva variazione sia data comunicazione al Consiglio dell'Ordine. Al comma 4, prevede che la mancata osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo costituisce illecito disciplinare. La comunicazione al Consiglio dell'Ordine, tramite caricamento degli estremi nell'area riservata del sito, è poi strumentale all'assolvimento dell'ulteriore compito di renderle disponibili ai terzi, previsto dall'art. 5 co. 1 del d.m. Giustizia del 22 settembre 2016.

7. Gli avvocati iscritti nell'Elenco speciale dei docenti e dei ricercatori

D. I professori universitari a tempo pieno e i ricercatori universitari a tempo pieno, iscritti nell'Elenco speciale dei docenti e dei ricercatori, sono obbligati a stipulare le polizze per la responsabilità professionale e gli infortuni?

R. L'art. 12 della legge ordinamentale forense n. 247/2012 prevede che l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio Nazionale Forense, da Ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. Analogamente, per la garanzia infortuni, lo stesso art. 12, al comma 2, prevede che: *“all'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”*. Il d.m. Giustizia del 22 settembre 2016 prevede poi, all'art. 4 co. 1, che *“l'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non*

sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.”. Nulla di specifico si prevede per gli avvocati iscritti nell’Elenco speciale dei docenti e ricercatori. Pare comunque potersi ritenere che, non svolgendo alcuna attività forense a favore di terzi ed essendo coperti da assicurazione infortuni I.N.A.I.L., essi non debbano procedere alla stipulazione delle polizze.

8. Gli avvocati iscritti nell’Elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici

D. Gli avvocati iscritti nell’Elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici sono obbligati a stipulare le polizze per la responsabilità professionale e gli infortuni e a comunicarne gli estremi al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, mediante caricamento nella propria area riservata nel sito dell’Ordine?

R. La questione, recentemente affrontata in data 10 ottobre 2017 dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense, sollecitato dalla Presidenza dell’U.N.A.E.P., è stata risolta in senso affermativo, nei seguenti termini: anche gli avvocati dipendenti degli enti pubblici sono destinatari dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 12 della legge ordinamentale forense n. 247/2012; considerato tuttavia che il C.C.N.L. di settore già prevede, per l’avvocato dipendente pubblico, la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità derivante dalla propria attività, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto di poter concludere che la fattispecie di cui all’art. 12 citato possa ritenersi soddisfatta in caso di sottoscrizione della polizza di cui al C.C.N.L., e che pertanto gli avvocati degli enti pubblici non debbano procedere a ulteriori adempimenti, con la precisazione che le polizze dovranno rispettare, quanto al valore dei massimali, le somme minime fissate dal d.m. Giustizia del 22 settembre 2016. Si ritiene pertanto che gli avvocati iscritti in tale Elenco dovranno comunicare al Consiglio dell’Ordine gli estremi di dette polizze mediante caricamento nelle proprie aree riservate nel sito dell’Ordine.

Nulla è stato invece precisato dal Consiglio Nazionale Forense per la polizza infortuni. Tuttavia, allo stato, salve diverse comunicazioni da parte del Consiglio Nazionale Forense o del Ministero, pare potersi concludere che, essendo gli avvocati iscritti in tale Elenco già soggetti ad assicurazione I.N.A.I.L., gli stessi, stante la previsione di cui all'art. 4 co. 1 del d.m. Giustizia del 22 settembre 2016 (secondo cui: *"l'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L."*), non debbano procedere alla stipulazione di un'ulteriore assicurazione per gli infortuni.

9. Gli avvocati sospesi

D. Anche gli avvocati sospesi, volontariamente o d'ufficio, devono stipulare le polizze per la responsabilità professionale e gli infortuni?

R. L'art. 12 della legge ordinamentale forense n. 247/2012 impone agli avvocati di stipulare le due polizze. Il regolamento attuativo di cui al d.m. Giustizia del 22 settembre 2016, all'art. 2 co. 1, dispone che *"l'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza"*. Nulla dispone invece per coloro che si sospendono volontariamente o che sono stati sospesi. Ciò premesso, si ritiene che gli avvocati che alla data del 10 novembre 2017 siano sospesi, non potendo esercitare alcuna attività forense, non siano obbligati alla stipulazione delle polizze (ferma restando l'opportunità di essere comunque assicurati per la responsabilità professionale con riguardo all'attività svolta prima del periodo di sospensione). Gli avvocati che si troveranno in regime di sospensione successivamente alla data del 10 novembre 2017 dovranno comunque essere assicurati per la responsabilità civile per garantire i terzi anche per i sinistri, eventualmente riferibili ad attività poste in essere sino al periodo di sospensione,

che in caso di polizza in regime *claims made* non sarebbero più assicurati. Gli obblighi assicurativi, in ogni caso, risorgeranno al momento in cui l'avvocato iscritto riprenderà l'attività, cessando il periodo di sospensione.

a cura del Consigliere avv. Alessandro Lovato